

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Cessione della partecipazione post conferimento: effetti sul riallineamento***

di Fabio Landuzzi



Ritorniamo in questa sede su un tema che era già stato oggetto di alcuni nostri commenti, ma che continua ad offrire **spunti di riflessione**, a suscitare diverse **perplexità**, e soprattutto necessita di **tenere alta l'attenzione** proprio quando si è in presenza di alcuni schemi di operazioni straordinarie assai frequenti nella pratica professionale, ovvero, in caso di **cessione della partecipazione** nella società che è stata beneficiaria di un precedente **conferimento di azienda/ramo di azienda** fra i cui asset era incluso anche un bene – nel caso di specie, **l'avviamento** – che ha formato oggetto presso la conferente di un **riallineamento** del suo valore fiscale al suo maggior valore contabile.

La questione trae origine dalla [risposta ad istanza di interpello n. 893/2021](#) nella quale l'Agenzia delle Entrate, a fronte di un'istanza di interpello, ha affermato che la **cessione della partecipazione** nella società che è stata **conferitaria di un ramo di azienda** che includeva un **avviamento riallineato** in precedenza presso la conferente (nonché cedente della partecipazione), se **effettuata nel periodo di sorveglianza** previsto dalla norma sul riallineamento, innesca il **meccanismo del recapture** e quindi ha l'effetto di far **decadere dal beneficio del riallineamento** fiscale del valore di tale avviamento.

Come già commentato in diverse sedi, questa soluzione – che, peraltro, nella [risposta 893/2021](#) viene proposta anche nel caso di **cessione solo parziale della partecipazione** posseduta nella conferitaria – risulta **per nulla coerente** con la tanto nota quanto discussa e criticata posizione che l'Amministrazione Finanziaria ha assunto nella [circolare 8/E/2010](#) in tema di trattamento fiscale dell'**avviamento preesistente** incluso in un **ramo di azienda** oggetto di **conferimento**; si ricorderà, infatti, che secondo le indicazioni di prassi dell'Amministrazione, nel caso di conferimento di ramo di azienda **l'avviamento** che fosse **già esistente** ed iscritto nelle scritture del conferente si considera **fiscalmente escluso dalla composizione dell'azienda conferita**, così che esso avrà in capo alla conferitaria **un valore fiscale nullo** a fronte, invece, di

un **valore contabile positivo**.

Nel contempo, questo avviamento sarà **cancellato dall'attivo contabile della conferente** ma, **ai fini fiscali**, proseguirà in capo a tale impresa la **deduzione extracontabile delle quote di ammortamento** determinate secondo la normativa tributaria applicabile.

Ebbene, in questo articolato contesto, l'Agenzia delle Entrate ha affermato nella succitata risposta che **la cessione** (anche se solo parziale) **della partecipazione nella conferitaria**, se avvenuta **nel periodo di sorveglianza**, fa **decadere dal riallineamento dell'avviamento** per il suo intero ammontare, così che **non saranno più deducibili** (presso la conferente) le **quote di ammortamento** di tale posta e si innescheranno gli effetti del c.d. *recapture*.

La **contraddizione** fra le due posizioni espresse dall'Amministrazione sembra abbastanza evidente: da una parte, la [circolare 8/E/2010](#) afferma che **l'avviamento non si trasferisce fiscalmente alla conferitaria**, e quindi non è parte degli *asset* fiscali del ramo oggetto di conferimento; dall'altra parte, la [risposta 893/2021](#) collega però **alla cessione della partecipazione** nella conferitaria gli **effetti di una cessione indiretta di un ramo di azienda** che non include fiscalmente la voce riallineata (avviamento) ma che, comunque, se viene compiuta nel periodo di sorveglianza imposto dalla norma, **farebbe in ogni caso venir meno sulla conferente gli effetti del riallineamento** di questo avviamento.

Ora, se **l'avviamento non è fiscalmente parte di quel ramo di azienda** conferito, quand'anche la cessione della partecipazione venisse vista come una forma di **cessione indiretta proprio di quel ramo di azienda**, per quale ragione ciò dovrebbe riverberare **effetti sul valore fiscale di quell'avviamento** che è appunto **fiscalmente rimasto appeso alla conferente**?

Questo **collegamento fra la cessione della partecipazione** (il bene di secondo grado) nella conferitaria **e l'innesco del *recapture*** del riallineamento potrebbe forse avere significato nel caso in cui il ramo di azienda (bene di primo grado) conferito includesse fiscalmente degli **asset riallineati ed ancora soggetti al periodo di sorveglianza**; mentre risulta obiettivamente piuttosto **difficile comprendere il nesso** fra questi due eventi proprio nel caso dell'avviamento; ciò, esattamente in ragione delle posizioni espresse dall'Agenzia delle Entrate, secondo le quali – si ribadisce – **l'avviamento non esiste fiscalmente nel ramo di azienda** trasferito alla conferitaria.

Parrebbe allora **opportuno un intervento chiarificatore**, quantomeno per rendere **coerente la gestione fiscale** di queste poste, a maggior ragione in quanto sono riferite ad operazioni straordinarie e quindi sono tali da poter far emergere **temi di responsabilità e garanzie** in caso di acquisizioni.